

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2015)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/04/2015)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/05/2015)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 15/10/2015)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17/12/2015)

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento e funzionario responsabile
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione o autorizzazione
- Art. 3 - Occupazioni abusive
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 6 bis - Occupazioni occasionali
- Art. 6 ter - Disciplina specifica sottosuolo
- Art. 7 - Obblighi del concessionario
- Art. 8 - Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 9 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Durata e proroga della concessione o autorizzazione
- Art. 11 - Subentro nella concessione
- Art. 12 - Commercio su aree pubbliche
- Art. 13 - Criteri per la determinazione del canone
- Art. 14 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 15 - Soggetto passivo
- Art. 16 - Agevolazioni
- Art. 17 - Esenzioni
- Art. 17 bis - Riduzioni
- Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21 - Recupero e riscossione coattiva
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento e funzionario responsabile

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le agevolazioni e le esenzioni, le modalità ed i termini per il pagamento, le sanzioni e la riscossione anche coattiva del canone.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.
4. Funzionari responsabili per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono, per i propri ambiti di competenza, il Responsabile del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico ed il Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici.

Art. 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni sono:
 - permanenti quelle occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - temporanee quelle occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2), anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato, ad esclusione delle occupazioni di cui al comma 2 dell'art. 17.
3. Le occupazioni occasionali di cui all'art.6 bis del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art.6, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale, a mezzo fax, a mezzo di lettera raccomandata o comunque con modalità riconosciute per legge, nell'apposito modello messo a disposizione dall'ufficio Polizia Municipale, almeno tre giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione se non modifica in alcun modo la circolazione stradale, sei giorni se l'occupazione va ad influire sulla normale circolazione.

Art. 3 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive:
 - a) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di validità della concessione o autorizzazione;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la messa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi – da stabilire a cura dell'ufficio competente - trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese. Nel caso di installazioni

abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e possono essere recuperate anche con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 21 del presente Regolamento.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini della determinazione del canone, alle occupazioni abusive sono applicate:
 - le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate;
 - le tariffe previste per tipologie similari, nel caso di occupazioni abusive relative alle tipologie esenti dal canone elencate nell'art. 17 del presente Regolamento.
5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, alle occupazioni abusive è applicata un'indennità pari al canone come sopra determinato, maggiorato del 50%. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2), in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio Protocollo domanda, in carta legale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di condominio, la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o da un rappresentante dei condòmini;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata per la quale si richiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) l'espressa dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - h) l'espressa dichiarazione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi causati dall'occupazione;
 - i) la documentazione tecnica ed i dati necessari ai fini dell'esame della domanda stessa.
3. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita dal Settore Tecnico - Lavori Pubblici, per occupazioni che prevedano la manomissione del suolo pubblico.
5. La domanda per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere presentata quindici (15) giorni prima della data richiesta di inizio occupazione. Nel caso di domanda di occupazione spedita a mezzo posta il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso di raccomandata.

Art. 5 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio Protocollo assegna le domande di occupazione al Settore Vigilanza e Sviluppo Economico, per l'istruttoria e la definizione delle stesse ad eccezione di quelle che prevedono

la manomissione del suolo pubblico che sono assegnate invece al Settore Tecnico - Lavori Pubblici.

2. Qualora la domanda di occupazione sia presentata tramite l'Ufficio SUAP, il termine massimo per il rilascio è quello antecedente il giorno fissato per la conclusione del "Procedimento Unico". In tutti gli altri casi il termine massimo per la conclusione del procedimento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari è:
 - di 30 giorni per il COSAP permanente decorrenti dal ricevimento della richiesta;
 - di 15 giorni per il COSAP temporaneo decorrenti dal ricevimento della richiesta.
3. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di concessione per l'occupazione, valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.
4. Il Settore Tecnico - Lavori Pubblici, per le domande che prevedono la manomissione dei suolo nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla al Settore Vigilanza e Sviluppo Economico per acquisire il necessario parere relativo alla circolazione stradale. Detto parere dovrà essere acquisito agli atti entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Il Vigilanza e Sviluppo Economico, per le domande che non prevedono la manomissione dei suolo nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla al Settore Tecnico - Lavori Pubblici per acquisire il necessario parere. Detto parere dovrà essere acquisito agli atti entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
5. Se la domanda di cui al comma 3, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 3 giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax o PEC, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
6. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato nell'articolo 5 comma 2 del presente regolamento, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
7. L'atto di concessione o autorizzazione, in bollo, è rilasciato dal Responsabile del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico dopo l'acquisizione del parere favorevole del Settore Tecnico - Lavori Pubblici quando l'occupazione non prevede la manomissione del suolo e dal Responsabile del Settore Tecnico - Lavori Pubblici dopo l'acquisizione del parere favorevole del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico quando invece l'occupazione prevede la manomissione del suolo. Il Responsabile competente rilascia l'atto di autorizzazione o di concessione previo adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) versamento del deposito cauzionale, ove dovuto, determinato dal Settore Tecnico - Lavori Pubblici, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e a garanzia i eventuali danni. La restituzione della cauzione alla conclusione dell'occupazione (senza interessi) resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento;
 - b) marca da bollo;
8. L'atto di concessione o autorizzazione, in bollo, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art. 4, comma 2) del presente Regolamento;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - f) l'importo, i termini e le modalità del versamento del canone;
 - g) la scadenza dei pagamenti, nonché il numero delle rate del canone il cui omesso
 - h) pagamento comporti la revoca della concessione;
 - i) l'ammontare della cauzione ove dovuta;
 - j) la riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

9. E' comunque fatta salva la necessità di ottenere le autorizzazioni edilizie, ove prescritto da norma di legge o regolamento.
10. I provvedimenti di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
11. Il registro di cui al comma 10, deve essere continuamente aggiornato, in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.
12. Nel registro di cui al comma 10, devono essere annotati anche i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le quali sia stato corrisposto un altro canone, al fine della corretta determinazione dell'importo dovuto, da calcolare in base alle disposizioni dell'articolo 63, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori a tutela della pubblica incolumità o del pubblico interesse, che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda – da presentare entro 5 gg. – intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione ed al pagamento del relativo canone, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale (anche tramite fax o telegramma). L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di cui al precedente comma 1). In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 6 bis - Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni occasionali si distinguono nelle seguenti tipologie:

Tipologia A - occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile ecc. e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore ad un giorno.

Tipologia B - occupazioni che vengono effettuate durante eventi ed iniziative culturali, musicali, commerciali ecc., regolarmente autorizzate dal Comune. Suddette occupazioni potranno essere consentite, nei limiti temporali e nelle aree interessate dall'evento o dalle manifestazioni, comunque patrocinate dall'amministrazione, anche in deroga a quanto disposto dal presente regolamento previo accordo tra il Settore Vigilanza e Sviluppo Economico ed il responsabile dell'organizzazione dell'evento.

Tipologia C - occupazioni che si svolgono per finalità di ordine politico, religioso e sociale (raccolta di firme e di fondi, propaganda ecc.). Per le occupazioni finalizzate alla propaganda elettorale si applica la legge 24 aprile 1975, n.130 e gli eventuali disposizioni dell'UTG di Siena.

Modificato

Art. 6 ter - Disciplina specifica sottosuolo modif. con delib. C.C. n. 105 del 17/12/2015

1. Fermo restando l'applicazione del canone secondo i coefficienti e le tariffe disciplinate dal presente Regolamento, è demandato alla responsabilità dello stesso Settore Tecnico - Lavori

Pubblici, l'adozione di un disciplinare tecnico per l'esecuzione dei lavori relativi alla richiesta di occupazione.

2. Per ogni intervento nel sottosuolo che prevede la manomissione del suolo pubblico, il concessionario su richiesta del settore tecnico, è tenuto a posizionare a propria cura e spese un corrugato idoneo al passaggio della fibra ottica secondo le modalità indicate dal Comune.

Art. 7 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche previste nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune, con addebito al concessionario delle relative spese, oltre all'applicazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) esibire - su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana oppure su richiesta del personale dei competenti uffici appositamente autorizzati dal Sindaco - l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) versamento dell'eventuale cauzione richiesta.

Art. 8 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - c) il mancato o parziale versamento del canone stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 20 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto o al diverso termine indicato nell'atto medesimo per quanto concerne le occupazioni permanenti, oppure nei 5 giorni successivi in casi di occupazioni temporanee.

Art. 9 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione (TESTO Modificato)

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, **anche in relazione all'Art. 13 comma 2 bis**, modificare, sospendere o revocare con atto motivato il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato, senza diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno comunque diritto – su richiesta del concessionario - al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza corresponsione di interessi. In caso di revoca di concessione o autorizzazione rilasciata per passo carrabile o accesso a raso, il titolare del provvedimento amministrativo dovrà restituire al Comune il cartello segnaletico.
3. Non si procede a rimborso se la somma non è superiore ad Euro 3,00.

Art. 10 - Durata e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale oppure comunicazione di disdetta - da presentare almeno un mese prima della scadenza - da parte del contribuente o del Comune.
2. I provvedimenti di concessione o autorizzazione temporanea hanno validità fino alla scadenza prevista nell'atto stesso. Per le occupazioni temporanee il concessionario può presentare, almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata ed i motivi per i quali la proroga stessa viene richiesta.
3. La rinuncia da parte del concessionario all'occupazione permanente o temporanea, non da comune, diritto al rimborso del canone.

Art. 11 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora nel corso della concessione per le occupazioni permanenti sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto tra vivi sia mortis causa, nonché nell'ipotesi in cui nell'immobile adibito all'esercizio dell'attività commerciale si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario, o chi per esso, dovrà dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale, mentre il subentrante dovrà attivarsi immediatamente per effettuare la voltura della relativa concessione.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione, in caso di subentro, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 5 del presente Regolamento.
4. Resta inteso che, fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidamente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.
5. Il subentro nell'occupazione non dà al cedente il diritto – nei confronti dell'Amministrazione Comunale – al rimborso anche parziale del canone già versato.

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune all'ufficio competente come previsto dalla vigente normativa e dal regolamento sul commercio.

Art. 13 - Criteri per la determinazione del canone (modificato) modif. con delib. C.C. n. 85 del 15/10/2015

1. I criteri per la determinazione del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in due categorie;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) coefficienti relativi a tipologia dell'occupazione, valore economico dell'area sottratta alla collettività, beneficio economico relativo all'attività connessa all'occupazione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle sotto elencate n. 3 categorie, in base alla loro importanza – ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - I° categoria: Asciano capoluogo - Piazza della Basilica, Corso Matteotti e Piazza Garibaldi;
 - II° categoria: restante territorio di Asciano capoluogo ed Arbia;
 - III° categoria: altre frazioni o in qualunque altro luogo all'interno del Comune.
- 2. bis -"Nel caso in cui più esercizi, eventualmente prospettanti sullo stesso spazio, facciano istanza per la stessa area o richiedano aree antistanti", si stabilisce:**
 - Una fascia di rispetto di ml 3,00, calcolata prendendo come riferimento l'asse stradale dal quale sarà misurato, da un tecnico comunale, la distanza di ml 1,5 a destra e a sinistra dell'asse medesimo, lo spazio rimanente sarà quello concedibile;
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) I° categoria = 100% della tariffa base;
 - b) II° categoria = 50% della tariffa base;
 - c) III° categoria = 35% della tariffa base.
5. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate riferiti

all'occupazione di suolo o soprassuolo al mq o ml:

- a) 1,30 - chioschi, distributori automatici;
 - b) 1,15 - ombrelloni, tavoli, sedie;
 - c) 1,20 - arredo urbano, fioriere e simili;
 - d) 0,60 - mercati settimanali;
 - e) 1,15 - altre aree di mercato;
 - f) 0,60 - ponteggi, attrezzature lavori edili;
 - g) 0,30 - spettacoli viaggianti e circensi;
 - h) 0,15 - manifestazioni sportive, culturali, ricreative con attività di somministrazione; modif. con delib. C.C. n. 105 del 17/12/2015**
 - i) 1,10 - esposizione esterna di merci;
 - j) 1,20 - parcheggi privati o riservati carico / scarico;
 - k) 1,00 - passi carrabili a raso con cartello di divieto di sosta;
 - l) 1,10 - scavi e rinterri, pozzi e pozzetti di ispezione;
 - m) 1,30 - insegne e mezzi pubblicitari infissi al suolo;
 - n) 1,00 - fiere promozionali;
 - o) 0,37 - tende parasole sporgenti; modif. con delib. C.C. n. 48 del 30/05/2015**
 - p) 1,30 - insegne e mezzi pubblicitari non infissi al suolo;
 - q) 0,70 - cavidotti, elettrodotti e simili aerei;
 - r) 0,65 - cavidotti, condotte e tubazioni interrate;
 - s) 0,65 - cunicoli sotterranei;
 - t) 1,00 - cisterne e serbatoi (unitario).
6. Nel caso in cui l'occupazione ricomprenda diverse tipologie di cui al comma precedente, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tipologia corrispondente al coefficiente più elevato.
7. Il conteggio del canone viene effettuato moltiplicando la tariffa base annua e/o giornaliera per il coefficiente moltiplicatore determinato al precedente punto 5, e tenendo conto delle agevolazioni di cui all'art. 16 e delle riduzioni di cui all'art. 17 bis del presente Regolamento e della diversa categoria delle strade del Comune.

Art. 14 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, non sono soggette al pagamento del canone.
2. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene, ovvero in metri lineari. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate, salvo intervenute diverse disposizioni normative, al canone, da corrispondere in un'unica soluzione, commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa – per Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti - di Euro 0,775 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46. La tariffa suddetta - determinata alla data del 01.01.2000 - è soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La superficie da tassare dei passi carrabili e degli accessi a raso viene determinata in base all'apertura dell'accesso espressa in metri lineari con arrotondamento al metro superiore per la

profondità convenzionale di un metro. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, si specifica che per gli accessi a raso il canone è dovuto solo da coloro che richiedono il rilascio di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi.

5. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.
6. Per le occupazioni che interessano aree superiori a 1000 metri quadrati, la misura eccedente è calcolata in ragione del 10%.
7. Nel caso di fioriere che delimitano lo spazio occupato da ombrelloni tavoli sedie ecc. si applica la tariffa all'intera superficie i questi ultimi.
8. In ogni caso l'importo del canone da versare non può essere inferiore ad Euro 3,00;
9. Nel caso di occupazioni che si realizzano per alcune ore del giorno il canone è calcolato sulla base della tariffa oraria (tariffa giornaliera/24).
10. Nel caso di commercianti e pubblici esercizi che espongono temporaneamente in occasioni di fiere e mercati, che non occupano i posti previsti per i banchi, questi sono soggetti al pagamento della tariffa temporanea prevista dalla singola tipologia.
11. L'importo complessivo del canone dovuto è con arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art. 16 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante o per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive e ricreative il canone è ridotto del 80 per cento.
2. Per i passi carrabili a raso con cartello di divieto di sosta situati all'interno delle strade comprese nella categoria I° il canone è ridotto del 50 per cento.
3. Per gli scavi e rinterri, pozzi e pozzetti di ispezione situati all'interno delle strade comprese nella categoria I° capoluogo il canone è ridotto del 50 per cento.
4. Per le tende parasole sporgenti situate all'interno delle strade comprese nella categoria I° il canone è ridotto del 50 per cento.
5. Per l'arredo urbano, fioriere e simili installate anche oltre il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale o pubblico esercizio situati all'interno delle strade comprese nella categoria I° il canone è ridotto del 50 per cento.
6. Per i ponteggi, attrezzature per lavori edili situati all'interno delle strade comprese nella categoria I° il canone è ridotto del 50 per cento. La riduzione può essere cumulata con l'ulteriore riduzione del 80 per cento prevista dall'art. 17 bis del presente regolamento.
7. Per le manifestazioni sportive, culturali, ricreative con attività di somministrazione che si svolgono all'interno delle strade comprese nella categoria I° il canone è ridotto del 50 per cento.
8. Per le insegne e mezzi pubblicitari non infissi al suolo situati all'interno delle strade comprese nella categoria I° il canone è ridotto del 50 per cento.
9. Per i cavidotti, elettrodotti e simili aerei e per i cavidotti, condotte e tubazioni interratoe situati all'interno delle strade comprese nella categoria I° il canone è ridotto del 50 per cento.
10. Il canone per occupazioni permanenti con ombrelloni tavoli e sedie, arredo urbano, fioriere e simili in Piazza della Basilica, Corso Matteotti e Piazza Garibaldi (I° categoria) è ridotto dell'ottanta per cento per i pubblici esercizi e le attività commerciali che allegano alla richiesta

di concessione un atto d'obbligo in carta semplice nel quale si impegnano a rimuovere ogni elemento collocato sulla porzione di suolo pubblico concessa e la restituzione temporanea all'Amministrazione Comunale su richiesta dell'Amministrazione Comunale stessa, con un preavviso di almeno tre giorni, per periodi limitati anche di più giorni in occasione di eventi, manifestazioni o festeggiamenti. L'inosservanza di quanto previsto dal suddetto atto d'obbligo comporta la decadenza dalla concessione con effetto dal momento della contestazione e con esclusione della restituzione di quanto già corrisposto.

Art. 17 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone, purché debitamente autorizzate:
 - le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R.22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - le occupazioni temporanee per manifestazioni od iniziative di carattere politico, sindacale, religioso, istituzionale o a scopo benefico - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate; in tal caso, il legale rappresentante delle associazioni interessate deve rilasciare dichiarazione attestante il possesso dei sopracitati requisiti richiesti per l'esenzione;
 - le occupazioni temporanee per manifestazioni od iniziative di carattere sportivo, culturale, ricreativo - promosse da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro - purché regolarmente autorizzate e purché non si svolga attività di somministrazione di cibi e bevande; in tal caso, il legale rappresentante delle associazioni interessate deve rilasciare dichiarazione attestante il possesso dei sopracitati requisiti richiesti per l'esenzione;
 - le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperture di durata non superiore ad una giornata;
 - le occupazioni per traslochi o per manutenzione del verde con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata complessiva non superiore alle dieci ore;
 - le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap; i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
 - le occupazioni temporanee con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, nonché le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, fiori e piante ornamentali, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
 - le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
 - le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
 - le occupazioni effettuate da ditte che hanno in appalto lavori commissionati dal Comune, limitatamente agli stessi ed alle aree interessate;
 - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
 - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - il commercio ambulante itinerante;
 - le occupazioni per attività svolte non ai fini di lucro dove non si svolga attività di somministrazione di cibi e bevande;

- le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi privati, impianti pubblicitari ecc.);
 - le occupazioni temporanee e permanenti inferiori al mezzo metro quadrato purché non siano di intralcio alla circolazione sia pedonale che veicolare;
 - le occupazioni per arredo urbano, fioriere, insegne promozionali ed esposizione esterna di merci effettuate dalle attività commerciali o dai pubblici esercizi situati all'interno delle strade comprese nella categoria I° di Piazza della Basilica, Corso Matteotti e Piazza Garibaldi purché non protratte oltre l'orario di apertura dell'attività commerciale o del pubblico esercizio.
2. Sono escluse dalla richiesta e dal rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché dal versamento del canone:
- le occupazioni per operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali che avvengano senza intralcio o pericolo alla circolazione, di durata non superiore a 60 minuti;
 - le occupazioni di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo;
 - le occupazioni temporanee e permanenti inferiori al mezzo metro quadrato purché non siano di intralcio alla circolazione sia pedonale che veicolare;

Art. 17 bis - Riduzioni

1. Occupazioni temporanee – Si prevede l'applicazione di una riduzione del canone del 80 per cento a favore di soggetti titolari di concessioni di suolo pubblico temporaneo con ponteggi edili per rifacimento completo delle facciate di unità immobiliari poste all'interno del centro storico del capoluogo e nel centro storico della frazione di Chiusure. Per la delimitazione del Centro storico si fa riferimento alla cartografia allegata agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
2. Per l'applicazione di tale riduzione il richiedente dovrà presentare idonea richiesta contestualmente alla domanda di occupazione suolo pubblico di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 18 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti modif. con delib. C.C. n. 34 del 30/04/2015

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, e non è soggetto ad alcun frazionamento.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
4. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate con scadenze 30 Aprile e 30 Settembre, qualora l'importo del canone annuo sia **superiore ad Euro 250,00.**

Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura giornaliera prevista per le singole tipologie di cui al presente Regolamento, sulla base della superficie occupata e per la durata riportata nell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Il canone di cui al precedente comma 1 deve essere versato al momento del rilascio della concessione o autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Qualora l'importo del canone risulti superiore ad Euro 500,00, lo stesso può

essere corrisposto in due rate, la prima delle quali al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e la seconda entro i termini di validità dello stesso.

3. Per le occupazioni temporanee relative alle concessioni decennali per il commercio su aree pubbliche si applicano gli stessi termini e le modalità di versamento del canone previste dall'art. 18 del presente Regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di cui all'art. 6/bis, il versamento del canone, calcolato dal Settore Vigilanza e Sviluppo Economico, deve essere effettuato brevi mani al funzionario incaricato di Polizia Municipale ed il rilascio della relativa ricevuta ha valore di titolo abilitativo ai fini dell'occupazione.

Art. 20 - Sanzioni

1. La sanzione è irrogata dal Responsabile del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico.
2. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 50% sull'importo del canone dovuto. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 20%.
3. Per le occupazioni abusive - ferme restando le sanzioni stabilite dal D.L.vo n. 285/92 - viene applicata, anche per le occupazioni escluse dal canone, la sanzione amministrativa nella misura del 100% dell'indennità dovuta.
4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

Art. 21 - Recupero e riscossione coattiva

1. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale doveva avvenire il pagamento. Le spese di notifica sono a carico del concessionario.
2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle relative scadenze avviene secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

Art. 22 - Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso se la somma da rimborsare non è superiore ad Euro 3,00.

Art. 23 - Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari per i vari settori delle occupazioni.
2. Le concessioni e autorizzazioni permanenti rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno come previsto dall'art. 10 comma 1, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento o di legge e salva la possibilità di revoca e disdetta nei termini previsti dal presente regolamento. Per le suddette concessioni e autorizzazioni il nuovo canone è calcolato secondo i criteri e le modalità previste nel presente regolamento.
3. E' data facoltà al Responsabile del Settore Vigilanza e Sviluppo Economico di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.